Ordinamento sindacale corporativo della Libia

Molti di coloro che vivono in Patria e non seguono da vicino l'attività politica ed economica della Libia, ritengono che sulla «Quarta Sponda» vi sia un esiguo nucleo di metropolitani quasi completamente avulso da quello ch'è il fervore della vita fascista italiana e tutto proteso nello sforzo avido di sfruttare le magre possibilità di una «terra ingrata» e «infida».

Molti credono che in Libia — come in una qualsiasi colonia di Stati demo-liberali — tutto proceda a forza di decreti, ordinanze, d'imposizioni; che la popolazione sostanzialmente si distingue in dominanti e dominatori; che gli indigeni se ne stiano ancora in eterna contemplazione fatalisticamente indifferenti per quanto si svolge attorno ad essi.

Non sono queste delle arbitrarie supposizioni ma la reale constatazione di chi, dopo aver vissuto anche solamente per alcuni mesi in Libia, si incontra col connazionale desideroso di soddisfare le proprie curiosità.

Il 21 aprile 1934 — nella celebrazione del Natale di Roma e del Lavoro Italiano — dopo pochissimi mesi di governo, S. E. Balbo nella memorabile adunata del Miramare tracciò incisivamente le direttive in base alle quali si doveva rapidamente costruire l'edificio corporativo della Libia. Ed egli, come sempre, fu insieme, ispiratore, animatore e condottiero che seppe vincere le immancabili diffidenze, non tutte di carattere locale, procedendo al riordinamento delle Amministrazioni governative e comunali, selezionando i quadri dirigenti, dando vita alle Associazioni sindacali e agli istituti corporativi e assistenziali non per mania di creare una attrezzatura che, in miniatura, riproducesse, sulla carta, la magnifica ed efficiente struttura fascista-corporativa del Regno, ma per la decisa volontà di far sorgere anche qui, nello spirito e nella materia, una vita realmente improntata alle esigenze della Rivoluzione Fascista che deve essere presente ovunque ci sia un Italiano degno di questo nome.

Le tappe fondamentali della marcia fascista della Libia sono precisamente: il 21 Aprile costituzione delle Asociazioni sindacali autoriz- 1934; il 29 Aprile 1935, data della Legge sulla zate; il 21 Aprile 1937 data in cui quasi subito dopo il trionfale viaggio del Duce, furono autorizzate giuridicamente le Associazioni sindacali (già istituite di fatto) ed emanati i relativi Statuti Tipo.

Attualmente, quindi, l'intelaiatura dell'organizzazione politica, amministrativa, sindacale e corporativa della Libia può ritenersi identica a quella metropolitana, salvo qualche indispensabile adattamento alle esigenze locali; non è il caso di pensare minimamente a brutte copie o a cattive imitazioni dell'ordinamento metropolitano potendosi citare, anzi, molti casi in cui si è approfittato dell'esperienza per ovviare a lacune e imperfezioni che nel Regno sono state accertate ma sono ancora «de jure condendo» per quanto riguarda la revisione.

Un cenno agli Istituti e alle Gerarchie operanti in Libia danno l'immediata sensazione del clima fascista: al vertice il Governatore Generale Quadrumviro della Marcia su Roma e poi: Prefetti; Segretari Federali; Podestà; Comitato intersindacale della Libia (che si può paragonare col Comitato Corporativo Centrale) e Comitati intersindacali provinciali (entrambe le istituzioni hanno conservate le attribuzioni in materia di vertenza e disciplina dei prezzi); Uffici e Consigli Provinciali delle Corporazioni; Associazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro (con le funzioni che hanno le Confederazioni metropolitane); Sindacati Coloniali (Federazioni Nazionali metropolitane); Unioni Provinciali, Sindacati Provinciali e Comunali; Ufficio Coloniale della Cooperazione.

Alcune differenziazioni dell'ordinamento metropolitano dimostrano che si è tenuto conto, nella sua estensione, delle esigenze locali e della necessità di aggiornamenti.

Ne citiamo qualcuna: nel settore commerciale, del credito e delle assicurazioni si è creata, tanto per i datori di lavoro che per i lavoratori, una unica Associazione; per gli Artigiani, data la notevole importanza storica ed economica di questa attività, non si è creato un Sindacato coloniale aderente all'Associazione degli Industriali, ma una distinta Associazione.

Si è precisato che il contratto collettivo a favore di lavoratori metropolitani si applica anche nei confronti dei datori di lavoro non rappresentati (indigeni, stranieri, privati, commerciante o agricoltore che assuma temporaneamente lavoratori dell'industria etc.) dall'Associazione stipulante.

E' anche prevista la facoltà del Governatore Generale di determinare contratti tipo di lavoro per i cittadini italiani libici, e ciò al fine di assicurare una equità di trattamento per gli indigeni, di evitare sperequazioni notevoli nel costo di produzione e non danneggiare il lavoratore nazionale con la concorrenza propria del regime liberistico.

L'ordinamento sindacale corporativo della Libia assicura, pertanto, la tutela obiettiva del lavoro e di ogni lecita attività professionale armonizzando le interferenze non solo nel settore dei nazionali ma anche in quello degli indigeni, poichè una economia corporativa deve essere veramente totalitaria nel controllo e nel coordinamento.

Non vi riscontriamo, quindi, la demagogica amalgama di metropolitani e di indigeni — ch'è caratteristica delle nazioni decadenti — nè lo sfruttamento schiavistico del lavoratore indigeno, come usano certe nazioni formalmente ultra-democratiche, ma quella razionale organizzazione gerarchica che poggia la propria efficienza sulla distinzione qualitativa e non già sociale o di razza.

In Italia il Regime Corporativo ha attuato la parità giuridica tra tutti i fattori della produzione — capitale, lavoro, impresa, tecnica — ma non ha certo, con ciò, determinato un livellamento che era, nei primordi ideologici, un utopia bolscevica; ognuno dei «fattori» assume dignitosamente nel processo produttivo, quel posto di responsabilità che risponde alla sua capacità messa al servizio dell'interesse superiore della Nazione.

Così in Libia anche il lavoratore indigeno non è lasciato senza tutela, non è considerato strumento di singoli capitalisti ma è inserito — secondo le sue capacità professionali e possibilità di rendimento — nel giusto posto della scala gerarchica.

Altri istituti esistenti ed operanti in Libia sono il Dopolavoro, le Casse Mutue di Malattia, il Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, gli Uffici di Collocamento, la Delegazione per le Migrazioni Interne, l'Istituto per la Previdenza Sociale; l'Istituto per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro.

Tutte le nominate istituzioni hanno creato in Libia quella giusta tutela del lavoro per cui il metropolitano non si sente davvero avulso dalla culla della Rivoluzione Fascista.

E questo edificio è stato costruito dalla volontà del Governatore Generale Balbo che ha potuto fare assegnamento sulla collaborazione intelligente di fascisti che da anni desideravano tale realizzazione con convinzione e con fervore.

Fra questi fascisti, è da mettere in primo piano Mario Scaparro che, con scritti su giornali e riviste, con monografie e pubblicazioni varie (1) e con l'azione pratica — quale Capo della Sezione Corporativa del Governo e Segretario del Comitato intersindacale — ha tenacemente sempre tenuto vivo il problema sociale.

In questi giorni egli ci ha data un'altra opera (2) che, indubbiamente, per completezza, supera tutte le sue precedenti, poichè contiene il quadro dell'ordinamento sindacale Corporativo della Libia e accompagna tutte le leggi e i decreti con delle profonde osservazioni ed esposizioni di carattere storico, esegetico e volgarizzativo che occupano i tre quinti della pubblicazione.

E' veramente un bel volume, anche nella veste editoriale, diviso in quattro parti e precisamente: Origini, impostazione e sviluppi del movimento sindacale e corporativo in Libia — Le associazioni professionali — Istituti ed organi Corporativi — Raccolta legislativa di tutte le disposizioni relative all'ordinamento sindacale Corporativo della Libia emanate sino all'anno (1° agosto) 1937.

Quest'opera sarà utilissima per tutti coloro — studiosi, enti organizzatori — che in Libia, in Italia, nell'Impero e all'estero seguono gli sviluppi dell'ordinamento sindacale.

Leggendola si ha la chiarissima sensazione dei grandissimi progressi raggiunti socialmente dalla Libia che sempre più si dimostra il «bastione dell'Impero» che autarchicamente, in qualsiasi contingenza, potrà provvedere alla difesa propria e delle nostre vitali vie di comunicazioni, essendo essa, anche spiritualmente, non una colonia ma una terra redenta e potenziata, sotto tutti gli aspetti, dal Fascismo.

dott. SECONDO AMADIO

---

(1) MARIO SCAPARRO «Collegi Artigiani nell'epoca Romana». (Ediz. Maggi. Tripoli 1931-IX) - «L'Ordinamento Corporativo e le Colonie Italiane». (Azienda Tipolitografica Scuola d'Arti e Mestieri. Tripoli 1931-IX) - «La Tripolitania e l'Ordinamento Corporativo». Volume 6° della Raccolta di Studi Politici Economici e Sociali. (Editrice «L'Economia Italiana». Roma 1932-X) - «L'Artigianato Tripolino» (Edit. Maggi. Tripoli 1932 anno X) - Ordine Corporativo in Libia». (Stamperia de «Il Lavoro Fascista». Roma 1937-XV).

(2) Idem. «Ordinamento Sindacale Corporativo della Libia». (Ediz. Maggi. Tripoli 1937-XV), pagine 499, L. 26.

Estensione alla Libia di alcuni provvedimenti in materia di previdenza sociale

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 1282.
(Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1937-XV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, anno XIII, n. 675, riguardante l'ordinamento organico dell'amministrazione della Libia;

Ritenuta la convenienza di estendere alla Libia le disposizioni vigenti nel Regno per la previdenza sociale;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

Sono estese alla Libia, in quanto vi siano applicabili, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani e ai cittadini stranieri e con le modificazioni stabilite dal presente decreto, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, anno XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, le disposizioni del R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, convertito nella legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1702, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni, e quelle del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 305.

Sono estesi altresì alla Libia i regolamenti richiamati dall'articolo 140 del predetto R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, in quanto non siano contrari ad esso o con esso incompatibili.

ART. 2.

Per l'applicazione in Libia delle leggi e dei decreti menzionati nell'art. 1, le attribuzioni da essi conferite ai vari Ministri e Ministeri sono demandate al Ministro ed al Ministero delle colonie.

Alle circoscrizioni e autorità politiche, amministrative e giudiziarie del Regno sono sostituite quelle corrispondenti della Libia. Occorrendo precisare al riguardo sarà provveduto con decreto del Ministro per le colonie.

ART. 3.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha in Libia tutte le facoltà, le esenzioni ed i privilegi ad esso conferiti nel Regno.

ART. 4.

Al servizio della vendita delle marche e a quello del pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità provvedono, oltre le sedi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e gli uffici locali da essa dipendenti anche gli uffici postali secondo le norme vigenti nel Regno.

ART. 5.

Alla riscossione dei contributi di assicurazione per i lavoratori agricoli, di cui al primo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può, in Libia, provvedere direttamente, ovvero per mezzo di esattori da esso nominati, a norma delle vigenti leggi per la riscossione dei tributi dovuti al Governo della colonia.

Il Ministro per le colonie, con suo decreto, può autorizzare l'Istituto a valersi di tale facoltà per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali anche limitatamente a determinate zone territoriali.

ART. 6.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato ad istituire in Libia ospedali sanatoriali per i cittadini italiani metropolitani e libici. In tal caso l'approvazione di cui all'art. 46 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e all'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1343, spetta al Ministero delle colonie, di concerto col Ministero delle corporazioni.

ART. 7.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con il Governo della colonia convenzioni per l'assistenza sanitaria contro la tubercolosi a favore dei cittadini italiani metropolitani e libici non soggetti all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

ART. 8.

Il ricovero in via d'urgenza degli ammalati di tubercolosi, di cui al secondo comma dell'articolo 71 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, anno XIII, n. 1827, è disposto dal podestà o dal commissario generale secondo le norme che saranno emanate dal Governatore generale.

Con le convenzioni di cui all'art. 7 saranno stabilite le norme per il rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale delle spese di spedalità per gli ammalati di tubercolosi ricoverati d'urgenza, i quali non abbiano i requisiti per il ricovero a carico dell'Istituto stesso.

ART. 9.

Il Ministero delle colonie, di concerto col Ministero delle corporazioni, su proposta del Governatore generale della Libia e sentite le associazioni professionali interessate della Libia, stabilisce le tabelle delle industrie della Libia aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, di cui all'art. 76 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e promuove i provvedimenti di cui all'art. 41 dello stesso Regio decreto-legge.

Stabilisce, inoltre, l'elenco delle lavorazioni di durata inferiore ai sei mesi, secondo il disposto dell'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924-III, n. 2270, e l'elenco delle lavorazioni a turno o saltuarie che danno diritto all'indennità, agli effetti del disposto dell'art. 61 dello stesso regolamento.

ART. 10.

Alle norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, richiamato dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sono sostituite, in quanto applicabili, quelle corrispondenti del R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 878, che estende alla Libia il detto R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073.

ART. 11.

Il Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze, ha facoltà di emanare le norme che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale.

ART. 12.

Per quanto concerne le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, il presente decreto entrerà in vigore col 1. agosto 1937-XV e dalla data stessa cesseranno di aver vigore le disposizioni del R. decreto 15 maggio 1924-II, n. 840, e del R. decreto 27 ottobre 1932-X, numero 1541. Dalla predetta data del 1. agosto 1937-XV entreranno pure in vigore in Libia le disposizioni del titolo V del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827. La data e le modalità di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda l'assicurazione per la maternità e l'estensione dell'assicurazione per la tubercolosi ai mezzadri e coloni, saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie.

ART. 13.

Il presente decreto si applica anche al territorio militare del sud.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Lessona — Lantini — Di Revel

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

" ... i capitalisti intelligenti non si occupano soltanto di salari ma anche di case, scuole, ospedali, campi sportivi per i loro operai. "

MUSSOLINI

Giurisprudenza coloniale del lavoro

25

Risoluzione di contratto di lavoro. Indennità di licenziamento e danni.

(Corte d'Appello della Libia - Valenzi, Presidente - Casoli e Materazzo, Consiglieri - Normandina Siega Perosci contro Paponchado Roberto e Cardinali Antonino - 5 maggio 1937 anno XV).

RITENUTO IN FATTO

Con citazione 15 febbraio 1935, la sig. Normandina Siega in Perosci evocava in giudizio avanti al tribunale di Bengasi il sig. Papouchado Roberto ed esponeva: «che essa era stata assunta il 1° dicembre 1933 alle dipendenze del Papouchado, in qualità di sarta, con lo stipendio mensile di L. 700 per la durata di un anno e con l'impegno di rinnovo per altre tre anni alle stesse condizioni a meno che non fosse pervenuta ad una delle parti regolare disdetta tre mesi prima della scadenza del contratto; che viceversa, il Papouchado, non osservando i termini contrattuali, le aveva intimato la disdetta con lettera 28 settembre 1934; che per tale motivo la disdetta doveva dichiararsi nulla e di nessun effetto ed il contratto di lavoro doveva considerarsi rinnovato per anni tre; e poichè essa istante, non ostante tutto, era stata allontanata dal lavoro, conchiudeva perchè, previa declaratori di rinnovo triennale del contratto, il Papouchado fosse condannato al pagamento di tutti gli stipendi relativi o, quanto meno, fosse dichiarato risoluto il contratto stesso con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosiego.

Contestandosi il contraddittorio con la regolare comparizione delle parti, mentre la Siega Perosci insisteva nella domanda e depositava in causa il contratto di lavoro debitamente registrato, il Papouchado contestava le pretese avversarie e deduceva la tempestività della disdetta, sia perchè il contratto aveva avuto inizio praticamente al 2 gennaio 1935, sia perchè fin dal giugno 1934 era stato diffidato tutto il personale che il laboratorio sarebbe stato chiuso, e tutto il personale licenziato; aggiungeva che in ogni caso il licenziamento era gistificato dal contegno scorretto della Siega; che costei aveva conchiuso a fine dicembre un altro contratto di lavoro; che in peggiore ipotesi, non potevano competere all'attrice se non le mensilità necessarie e sufficienti per l'assunzione di una nuova occupazione.

Tali circostanze il Tribunale di Bengasi ammetteva ad esperimento con sentenza 14/17 luglio 1935, poscia, esaurita la prova, con sentenza 12/15 gennaio 1936, rigettava la domanda della Siega con la di lei condanna alle spese di causa.

Avverso entrambe queste sentenze proponeva rituale appello la signora Siega Perosci con atto 21 marzo 1936, lamentando che il magistrato aveva ammesso ad esperimento delle prove orali in contrasto con l'atto scritto ed avesse mal valutato le risultanze di causa.

La causa non veniva iscritta a ruolo ed era poscia riassunta con atto 22 agosto 1936 sia nei confronti del Papouchado, sia nei confronti di certo Cardinale Antonio, il quale, come rilevatario della ditta del Papouchado a fine dicembre 1934, era stato pure citato ad intervenire in causa, e quindi, come assolutamente estraneo alla controversia, estromesso con la sentenza 12-15 gennaio 1936.

Contestatosi il contraddittorio, la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni in epigrafe riportate.

OSSERVA IN DIRITTO

La sentenza impugnata dev'essere confermata. Niun dubbio che la prova testimoniale ammessa, con la interlocutoria 14-17 luglio 1935 non urtava contro alcun ostacolo di diritto o di rito e si appalesava anzi tale da dover essere ammessa ad esperimento, come pertinente e decisiva ai fini di giustizia. Ed invero sostenevasi e sostiensi, dalla attrice che, trattandosi di contratto di impiego con durata di un anno a partire dal 1 dicembre 1934, con rinnovo triennale qualora non fosse stata data disdetta novanta giorni prima della scadenza, nella specie la disdetta intimata per lettera 28 settembre 1934) era fuori termine e quindi inefficace ad impedire la pattuita proroga triennale. A tale pretesa il Papouchado eccepiva: 1) la tempestività della disdetta, perchè il contratto di lavoro era iniziato il 2 gennaio 1935; 2) che in ogni caso vi era stata una disdetta data verbalmente fin dal giugno 1934; 3) che d'altro canto la condotta scorretta della Siega autorizzava la risoluzione del contratto per sua colpa; 4) che Siega aveva accettato il licenziamento contraendo un altro rapporto di impiego. Queste furono le circostanze dedotte a prova, e a buon diritto ammesse ad esperimento, in quanto essenzialmente, le prime, tali da contrastare efficacemente l'attrice domanda.

In base alle risultanze di tali incombenti, il primo giudice ritenne raggiunta la prova della tempestività della disdetta; e ciò riafferma la Corte. Inutile nella specie indugiarsi a ricercare se il contratto di lavoro contenesse o meno due termini di disdetta: uno da darsi novanta giorni prima del 1° dicembre 1935 per impedire il rinnovarsi triennale del contratto, e l'altro da darsi in qualsiasi momento, con analogo preavviso, purchè ricorressero ragioni di forza maggiore.

Inutile ugualmente indagare se la chiusura di un'azienda per mancanza di clienti o per passività di bilancio costituisca o meno ragioni di forza maggiore.

Tutto ciò è superato ed è irrilevante nella spesa, poichè le risultanze probatorie accertano che, sia pure oralmente, nè era prescritta altra forma in modo sacramentale, la Siega fu diffidata fin dal giugno 1934 per la risoluzione del rapporto. Invero le testimoni Ottaviani, Portoghese e Mancuso dichiarano che il Papouchado avvertì tutte le addette al laboratorio che questo sarebbe stato chiuso a dicembre, *e che il contratto non sarebbe stato più rinnovato* (teste Mancuso). Ciò avvenne nel giugno 1934, e quindi circa sei mesi prima della scadenza del primo anno che veniva a cadere il 1° dicembre 1934. Sicchè, in ogni caso, la disdetta era perfettamente rituale e tempestiva al fine di impedire la rinnovazione del contratto. Nè la successiva lettera 28 settembre può essere isolata da questo contegno precedente, che la spiega e giustifica, e dà ad essa il carattere di semplice conferma della originaria e tempestiva disdetta. Ed in allora, se vi fu disdetta rituale e tempestiva e questa ebbe ad impedire il rinnovarsi del contratto di lavoro: tutto quanto avvenne successivamente alla data della scadenza originaria fissata in contratto non ha alcuna rilevanza nella specie e non può essere invocato a giustificare quella rinnovazione tacita del contratto, che non si era avverata per effetto della disdetta stessa.

E pertanto la sentenza impugnata che ciò in definitiva riconobbe, deve ottenere piena conferma. La appellante, rimasta soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese anche di questo giudizio di appello, da liquidarsi per difetto di nota.

P. Q. M.

Respinta ogni diversa istanza ed eccezione; giudicando sull'appello proposto con atto 21 marzo 1936 da Normandina Siega Perosci; conferma in ogni parte la sentenza 12/15 gennaio 1936 e la precedente interlocutoria 14/17 luglio 1935, rese dal Tribunale di Bengasi fra la medesima Normandina Siega Perosci ed il signor Roberto Papouchado.

Condanna la stessa Normandina Siega in Perosci al pagamento delle spese di questi giudizio di appello da liquidarsi dall'estensore che resta all'uopo delegato.

26

Operaio statale - Indennità di licenziamento.

(Corte d'Appello della Libia - Valenzi, Presidente - Casoli e Materazzo, Consiglieri - Governo della Libia contro Cugno Giuseppe - 22 aprile 1937-XV).

FATTO

Con domanda di conciliazione delli 6 agosto u. s. l'operaio della R. Aeronautica Cugno Giuseppe, chiamava avanti il Tribunale di Bengasi, il rappresentante legale della R. Avvocatura di Bengasi perchè fosse indotto a liquidargli le indennità spettantegli per il licenziamento subito il 28 giugno di quell'anno per esuberanza di organico, non essendosi tenuto conto che egli prestava servizio dal 1° novembre 1928.

Comparse le parti avanti al giudice designato, l'avvocatura dello Stato per l'Amministrazione convenuta, eccepiva che all'istante era stata liquidata la buona uscita a termini dell'articolo 40 del Dec. Gov. n. 124 dell'11 dicembre 1934, e che perciò null'altro eragli dovuto. La controversia pertanto, di fronte all'impossibilità di una conciliazione qualunque, veniva rimessa davanti al tribunale in sede contenziosa. Contestatasi la lite, l'avv. Bartolini così precisava le ragioni creditoriali del Cugno verso l'amministrazione: 1) L. 2070.00 per indennità di anzianità di servizio (giorni 15 di paga per ogni anno di servizio); 2) L. 220 per licenza non goduta; 3) L. 352 per indennità di preavviso di 15 giorni; 4) L. 164 per fondo garanzia non ritirato.

In tutto L. 2806, delle quali chiedeva la condanna della citata a favore del Cogno, con le conseguenze tutte di diritto.

Il rappresentante dell'Amministrazione resisteva alla domanda attrice, della quale chiedeva il rigetto, sul riflesso che al Cogno era stata fatta la liquidazione prescritta a mente del Dec. Gov. n. 124 del 17 dicembre 1934. E sottolineava la circostanza che il licenziamento era stato preannunciato all'operaio tempestivamente. Mentre si opponeva ad oltranza alla richiesta del compenso per ferie non godute.

L'avv. Bartolini per sostenere la domanda, si riportava in genere alla legislazione vigente nel Regno in materia di rapporti di lavoro ed in particolare alla circolare di S. E. il Governatore Generale Maresciallo Balbo in data 1° giugno 1935 n. 7411.

L'Avvocatura dello Stato sosteneva l'inapplicabilità di detta circolare e si richiamava all'applicazione del decreto del Reggente il Governo della Cirenaica 17 dicembre 1934 n. 124.

Indi passata la causa in deliberazione, il tribunale con sentenza 9/11 marzo detto (reg. il 21 detto al n. 1456 mod. 4/2 vol. 11 notificata all'Amministrazione il 13 aprile seguente) così pronunciava:

«In parte definitivamente ed in parte interlocutoriamente giudicando, nel legale contraddittorio delle parti, ed ogni contraria istanza ed eccezione reietta: 1) Dichiara spettare al Cugno pel licenziamento subito un'indennità di buona uscita di L. 2340 (per sei anni di anzianità di servizio). Dà atto all'Amm.ne della dichiarazione fatta in causa, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato in comparsa 25 settembre 1935, di restituire al Cugno il fondo di garanzia a mente delle vigenti disposizioni; 3) Manda all'attore di formulare con precisione l'istanza concernente il compenso richiesto per ferie non godute; 4) Ammette l'Amministrazione a provare con ogni mezzo, non esclusa la prova testimoniale, la seguente deduzione: «Vero che fin dall'aprile 1935, fu comunicato al Cugno il provvedimento che alla fine dell'esercizio si sarebbe preso a suo carico per riduzione di organico; 5) Fissa per la formulazione richiesta al Cugno, e per l'espletamento della deduzione di prova sopra detta, l'udienza istruttoria che si terrà da questo tribunale nel secondo lunedì ore 9, dopo la notifica della presente sentenza, che nella parte istruttoria, è esecutiva di diritto; 6) Riserva il giudizio nelle spese al proseguimento della causa».

L'Amministrazione convenuta apprestava la prova della sua deduzione mediante l'assunzione della testimonianza del Colonnello Sozzani Girio, capo dell'ufficio da cui dipendeva il Cugno, mentre costui non aveva cura di sviluppare l'istanza concernente il compenso per ferie non godute.

Il Tribunale con sentenza 29 agosto - 2 settembre 1936, mentre confermava la sentenza 9/11 marzo detto nel punto deciso, e cioè spettare al Cugno la liquidazione in base alla circolare governatoriale 1° giugno 1935, respingeva, per difetto di prova, i capitoli di domanda concernenti le ferie ed il preavviso di licenziamento, e dichiarava compensato 1/4 delle spese, ponendo a carico dell'Amministrazione gli altri 3/4, che venivano liquidati in L. 496,10.

Avverso la sentenza 9/11 marzo 1935 produsse appello l'Avvocatura dello Stato con atto 20 aprile 1936, lamentando che il Tribunale, col riconoscere applicabile al Cugno la liquidazione portata dalla circolare 1° giugno 1935, aveva fatto erroneo apprezzamento in fatto ed in diritto.

Avanti questa sede si costituiva solo l'Avvocatura dello Stato, la quale, nella contumacia del Cugno, riservava la causa a sentenza, colle conclusioni trascritte.

DIRITTO

Osserva la Corte:

Che dabbasi anzitutto dichiarare la contumacia del Cugno Giuseppe, regolarmente citato e non comparso in causa; nè costituitosi.

Osserva che l'appello è manifestamente fondato.

Ed in realtà, la circolare governatoriale 1° giugno 1935 espressamente limita il regolamento di quiescenza del personale operaio alle dipendenze dell'amministrazione, a quello non disciplinato da particolari ordinamenti, e che più chiaramente qualifica come «personale giornaliero metropolitano».

Vero è che con chiarimento pubblicato nel foglio d'ordine n. 17 del Comando Militare della Libia orientale, viene detto che la liquidazione medesima non è applicabile a tutti gli operai metropolitani (temporanei e giornalieri) e quindi non solamente ai giornalieri; ma nel chiarimento stesso è ribadito il principio che tale applicazione è subordinata al fatto che non si preveda alcun trattamento di quiescenza; e nella nota 22 aprile 1936 del Governo della Libia, si chiarisce ancora che la risposta suddetta è dovuta al quesito 29 agosto 1935 del Comandante le Truppe, il quale chiedeva se la circolare doveva essere applicata al personale temporaneo della Tripolitania, che a differenza di quello della Cirenaica, non era regolato da alcun trattamento di quiescenza; ciò premesso, essendo pacifico che il Cugno prestava servizio come operaio alle dipendenze dell'Autorità militare della Cirenaica, il medesimo era sottoposto alla disciplina portata dal regolamento 17 dicembre 1934, approvato dal Governatore della Cirenaica, e che nell'art. 40, regola il licenziamento in base alle modalità che furono applicate al Cugno all'atto del licenziamento del suddetto Cugno.

Di guisa che non può egli chiedere il particolare trattamento portato dalla circolare 1° giugno 1935 che, come ripetesi, prevede la sola ipotesi di operai non soggetti a regolamenti speciali.

Nè si dica che in cotal modo gli operai giornalieri per la Cirenaica, e tutti gli operai metropolitani per la Tripolitania verrebbero ad avere un trattamento di favore: in quanto che anzitutto il magistrato può interpretare la legge e deve applicarla come è, nè può pretermetterla o distruggerla per un preteso principio logico di carattere ed interesse assolutamente subbiettivo; ma va osservato che se da una aprile 1936, lamentando che il Tribunale, col nallero della Cirenaica più favorevole in caso di liquidazione, è anche vero che il temporaneo ha altre garanzie, tra cui importantissima quella del preavviso, e per la quale il licenziamento non gli può capitare improvvisamente, come è di norma quello dell'operaio giornaliero.

Attesochè pertanto la sentenza del primo giudice vada riformata, condannandosi il Cugno alle spese di primo e secondo grado;

P. Q. M.

La Corte:

Giudicando sull'appello come sopra proposto dall'Avvocatura dello Stato con l'atto 20 aprile 1936, avverso la sentenza del Tribunale di Bengasi 9/11 marzo 1936;

Udite le conclusioni dell'Avvocato dello Stato, ed ogni contraria istanza ed eccezione reietta;

Dichiara la contumacia di Cugno Giuseppe.

Riforma del merito la sentenza impugnata, decidendo spettare al Cugno Giuseppe per indennità di licenziamento la somma liquidatagli in base all'art. 40 del regolamento approvato con D. G. 11 dicembre 1934, e che è determinata in L. 338.

Condanna il Cugno alle spese di 1° e 2° grado; che si liquidano in L. 825,35 ivi comprese L. 600 nette di onorario, oltre quelle prenotate a debito.

Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale

INFORTUNI

UFFICI	Pratiche in corso al 1° del mese	Pratiche aperte nel mese	Pratiche definite nel mese		INDENNITÀ LIQUIDATE			Spese ricuper.	Visite mediche	Certificati compil.	Cause iniziate nel mese	Cause definite nel mese				Pratiche in corso alla fine del mese
			Pos.	Neg.	Offerte	Liquidate	Differenza					Pos.	Neg.	Trans.	Abban.	
Tripoli	477	201	77	45	41.288,—	58.824,—	17.536,—	885	166	146	—	—	—	—	—	556
Bengasi	369	114	129	56	75.874,—	101.209,—	25.335,—	3100	17	17	—	—	—	—	—	298
Totali	846	315	206	101	116.962,—	160.033,—	42.871,—	3985	183	163	—	—	—	—	—	854

ASSICURAZIONI SOCIALI

UFFICI	Pratiche in corso al 1° del mese	Pratiche aperte nel mese	Pratiche definite nel mese		Cause iniziate nel mese	Cause definite nel mese				LIQUIDAZIONI	Pratiche in corso alla fine del mese
			Pos.	Neg.		Pos.	Neg.	Trans.	Abban.		
Tripoli											
Pensioni invalidità	8	3	3	—	—	—	—	—	—	L. 1.984,—	8
» vecchiaia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	1
Assegni morte	4	—	2	—	—	—	—	—	—	» 600,—	2
Ricupero contributi	62	15	8	2	—	—	—	—	—	» 710,40	67
Assistenza varia											
Bengasi											
Pensioni invalidità	1	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	1
» vecchiaia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	—
Assegni morte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	3
Ricupero contributi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	33
Assistenza varia	—	5	—	—	—	—	—	—	—	» —	—
Totali	107	23	13	2	—	—	—	—	—	L. 3.294,40	115

Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia

(Mese di giugno 1937 - XV)

CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	MOVIMENTO MIGRATORIO pel tramite del Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione interna: Immigrazione dal Regno e dalle Colonie Italiane			Emigrazione pel Regno e le altre Colonie			Eventuali immigrazioni fatte senza l'osservanza delle norme sulle migrazioni			Eventuali emigrazioni fatte senza l'osservanza delle norme sulle migrazioni			Totale immigrazioni			Totale emigrazioni		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
I. Agricoltura:																		
1 - impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 - coloni e mezzadri	65	16	81	10	—	10	—	—	—	—	—	—	65	16	81	10	—	10
3 - salariati e braccianti e maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale I Sezione	65	16	81	10	—	10	—	—	—	—	—	—	65	16	81	10	—	10
II. Industria:																		
1 - lavoratori dell'abbigliamento e dell'industria tessile	13	5	18	12	7	19	—	—	—	—	—	—	13	5	18	12	7	19
2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità	5	—	5	7	—	7	—	—	—	—	—	—	5	—	5	7	—	7
3 - lavoratori dell'alimentazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 - lavoratori dell'arredamento	34	—	34	27	—	27	—	—	—	—	—	—	34	—	34	27	—	27
5 - lavoratori della carta e della stampa	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
6 - lavoratori dell'edilizia e delle industrie estrattive	203	—	203	273	—	273	—	—	—	—	—	—	203	—	203	273	—	273
7 - lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche	36	—	36	45	—	45	—	—	—	—	—	—	36	—	36	45	—	45
8 - lavoratori della pesca	5	—	5	15	—	15	—	—	—	—	—	—	5	—	5	15	—	15
9 - lavoratori del vetro, della ceramica e dell'industria chimica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - Lavoratori dello spettacolo																		
a) artisti di teatro, riviste e varietà	3	—	3	22	—	22	—	—	—	—	—	—	3	—	3	22	—	22
b) sportivi professionisti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) attori e tecnici cinematografici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) orchestrali e bandisti	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
e) impiegati, tecnici ed operai dello spettacolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 - autoferrotranvieri, autisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari	24	—	24	22	—	22	—	—	—	—	—	—	24	—	24	22	—	22
12 - lavoratori dei porti e gente del mare	13	—	13	12	—	12	—	—	—	—	—	—	13	—	13	12	—	12
13 - Gente dell'aria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale II Sezione	337	5	342	436	7	443	—	—	—	—	—	—	337	5	342	436	7	443
III. Commercio:																		
1 - addetti alle case di deposito, vendita e spedizione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 - lavoratori del commercio alimentare:																		
a) panettieri e dolcieri	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2
b) alimentari vari	15	16	31	19	59	78	—	—	—	—	—	—	15	16	31	19	59	78
3 - lavoratori del turismo e dell'ospitalità:																		
a) barbieri ed affini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) alberghi, turismo ed affini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) portieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 - addetti ad agenzie e studi professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 - lavoratori del credito e dell'assicurazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale III Sezione	19	16	35	23	59	82	—	—	—	—	—	—	19	16	35	23	59	82
Totale generale	421	37	458	469	66	535	—	—	—	—	—	—	421	37	458	469	66	535

Prospetto comparativo per mesi ed anni del movimento migratorio da e per la Libia

ANNO	TOTALI FINE MESE: Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Setremb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	TOTALE
1936													
Immigrati	245	172	588	685	584	269	230	278	335	436	532	491	4865
Emigrati	113	86	143	245	396	358	597	380	248	377	311	672	3951
Differenza	+ 132	+ 86	+ 145	+ 440	+ 188	— 89	— 347	— 102	+ 92	+ 59	+ 191	— 181	+ 914
1937													
Immigrati	627	717	597	692	549	458							
Emigrati	238	562	976	877	572	535							
Differenza	+ 389	+ 155	— 379	— 185	— 77	— 77							

Attività degli Uffici Provinciali di Collocamento della Libia e stato della disoccupazione metropolitana

A decorrere dal 1° gennaio 1935-XIII, la rilevazione dei dati è stata iniziata in Libia a mezzo degli Uffici Provinciali di collocamento di Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna, in base alle norme attualmente in uso nel Regno. Dette norme dispongono che gli Uffici di Collocamento, oltre a rilevare in modo esatto il numero dei disoccupati, registrati come disponibili a fine mese dagli Uffici stessi (in base alla mano d'opera disponibile nel mese precedente, più: le nuove iscrizioni, meno: da una parte gli operai cancellati per cambiamento di residenza, per inabilità, morte, ecc., e dall'altra gli operai avviati al lavoro dall'Ufficio), determinino con approssimazione, la più possibilmente vicina alla realtà, il numero: *a)* di coloro che, pur figurando come disponibili, non sono da considerarsi come disoccupati; *b)* delle iscrizioni plurime, derivanti dalla possibilità, esistente per i singoli lavoratori di iscriversi in più uffici di collocamento e di gravare quindi, in tal caso, per più di una unità nel computo totale dei disoccupati; *c)* delle eventuali assunzioni fatte dai datori di lavoro senza l'osservanza delle norme sul collocamento. Le cifre corrispondenti ai detti punti *a)*, *b)*, *c)* vengono poi detratte dalla mano d'opera disponibile a fine mese e registrate dagli Uffici di collocamento di cui si è detto sopra.

Si rammenta che i dati pubblicati si riferiscono esclusivamente ai cittadini italiani metropolitani.

Situazione al 30 giugno 1937 - XV

CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	MOVIMENTO DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI ISCRITTI PRESSO GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO: Disponibili alla fine del mese precedente			Iscritti durante il mese			Collocati nel mese			Cancellati nel mese per camb. resid. inab. morte			Totale disponibili a fine mese			Lavoratori disponibili ma da non considerarsi disoccupati			Iscrizioni plurime			Eventuali assunzioni fatte senza l'osservanza delle norme sul collocamento			Numero degli operai effettivamente disoccupati alla fine del mese			Numero degli operai totalmente disoccupati alla fine del mese precedente			Confronto col mese precedente	
	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	+	—
I. Agricoltura:																																
1 - impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 - coloni e mezzadri	3	—	3	4	—	4	1	—	1	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	3	—	3	3	—
3 - salariati e braccianti e maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali	6	200	206	6	—	6	6	200	206	2	—	2	4	—	4	—	—	—	3	—	3	—	—	—	4	—	4	5	—	5	—	1
Totale I Sezione	12	200	212	10	—	10	7	200	207	2	—	2	13	—	13	—	—	—	3	—	3	—	—	—	10	—	10	8	—	8	3	1
II. Industria:																																
1 - lavoratori dell'abbigliamento e dell'industria tessile	13	3	16	9	4	13	7	5	12	—	—	—	15	2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	17	13	3	16	1	—
2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità	7	—	7	9	—	9	3	—	3	1	—	1	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12	7	—	7	5	—
3 - lavoratori dell'alimentazione	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
4 - lavoratori dell'arredamento	42	—	42	77	—	77	61	—	61	5	—	5	53	—	53	—	—	—	—	—	—	1	—	1	52	—	52	37	—	37	15	—
5 - lavoratori della carta e della stampa	1	—	1	4	1	5	2	1	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	1	2	—
6 - lavoratori dell'edilizia e delle industrie estrattive	536	—	536	293	—	293	402	—	402	31	—	31	396	—	396	—	—	—	—	—	—	27	—	27	369	—	369	282	—	282	87	—
7 - lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche	83	—	83	58	—	58	34	—	34	2	—	2	105	—	105	—	—	—	—	—	—	3	—	3	102	—	102	82	—	82	—	20
8 - lavoratori della pesca	2	—	2	3	—	3	2	—	2	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	2	1	—
9 - lavoratori del vetro, della ceramica e dell'industria chimica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - lavoratori dello spettacolo:																																
a) artisti di teatro, riviste e varietà	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) sportivi professionisti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) attori e tecnici cinematografici	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) orchestrali e bandisti	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) impiegati, tecnici ed operai dello spettacolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	71	—	71	70	—	70	1	—
11 - autoferrotramvieri, autisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari	72	—	72	25	—	25	21	—	21	4	—	4	72	—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	—	3	—	1
12 - lavoratori dei porti, gente del mare e dell'aria	3	—	3	4	—	4	5	—	5	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	32	—	32	629	3	632	498	4	502	132	2
Totale II Sezione	760	4	764	485	5	490	540	6	546	44	—	44	661	3	664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	10	103	58	11	69	34	—
III. Commercio:																																
1 - addetti alle case di deposito, vendita e spedizione	59	11	70	38	5	43	4	6	10	—	—	—	93	10	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	8	—	8	—	3
2 - lavoratori del commercio alimentare:																												2	—	2	—	2
a) panettieri e dolcieri	8	—	8	1	—	1	4	—	4	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) alimentari vari	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	5	—	5	3	—
3 - lavoratori del turismo e dell'ospitalità:																																
a) barbieri ed affini	5	—	5	8	—	8	5	—	5	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	11	—	11	10	3	13	14	3	17	—	4
b) alberghi, turismo ed affini	15	3	18	10	5	15	4	5	9	—	—	—	21	3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) portieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	15	11	2	13	2	—
4 - addetti ad agenzie e studi professionali	11	2	13	4	—	4	2	—	2	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 - lavoratori del credito e dell'assicurazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	11	131	13	144	98	16	114	30	2
Totale III Sezione	100	16	116	61	10	71	21	11	32	—	—	—	142	13	155	—	—	—	3	—	3	43	—	43	770	16	786	604	20	624	174	12
Totale generale	872	220	1092	556	15	571	568	217	785	46	—	46	816	16	832	—	—	—	3	—	3	43	—	43	770	16	786	604	20	624	174	12

Prospetto riassuntivo e comparativo, per mesi, dello stato della disoccupaz. metropolitana in Libia dal gennaio 1935 in poi

ANNO	TOTALI A FINE MESE: Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	MEDIE ANNUALI
1935	323	361	383	444	524	560	667	612	551	426	421	421	474,5
1936	417	289	272	181	275	321	387	437	531	470	377	353	353,16
1937	311	324	633	873	853	786							630,00

Censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali, artigiani e commerciali della Libia, da effettuarsi negli anni dal 1937-XV al 1940-XVIII

(Decreto Governatoriale 1 luglio 1937-XV, n. 12994)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Ritenuta la necessità urgente di effettuare il censimento delle attività industriali, artigiane, commerciali, del credito e della assicurazione e la opportunità di ripartirlo in più anni a seconda delle varie specie di attività produttive;

Visto il R. D. 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia;

Visto il telegramma del Ministero dell'Africa Italiana in data 5 luglio 1937-XV;

DECRETA:

ART. 1.

Negli anni 1937-XV, 1938-XVI, 1939-XVII, 1940, anno XVIII sarà eseguito in tutto il territorio della Libia, a cura della Direzione degli Affari Economici e della Colonizzazione del Governo della Libia, un censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali, artigiani, commerciali, del credito e dell'assicurazione della Libia, per conoscerne il numero, la natura ed il genere di attività, il numero delle persone addettevi, le forze motrici impiegate e quegli altri dati che verranno richiesti dal regolamento e dalle norme che saranno emanate con successivi provvedimenti al fine di disciplinare nei particolari il presente censimento.

Sono escluse dal censimento soltanto le aziende agrarie in quanto non comprendono lavorazioni per la trasformazione dei prodotti.

ART. 2.

Allo scopo di studiare e concretare le norme necessarie per la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati nonchè di coordinare tutte le operazioni di censimento nelle provincie libiche e nel Territorio Militare del Sud, viene istituita una Commissione Centrale per il censimento generale delle aziende industriali, artigiane, commerciali, del credito e dell'assicurazione.

Sono chiamati a far parte di detta Commissione:

il Segretario Generale della Libia - presidente;

il Direttore degli Affari Economici e della Colonizzazione;

il Direttore degli Affari Civili e Politici;

il Direttore degli Affari di Finanza;

il Direttore del Personale e degli Affari Generali;

i Presidenti delle Associazioni Sindacali Fasciste dei datori di lavoro e dei prestatori di opera della Libia;

il funzionario preposto alla Sezione Economico-Corporativa della Direzione Affari Economici e della Colonizzazione.

ART. 3.

Il censimento industriale e commerciale verrà effettuato gradualmente, come segue:

Anno 1937-XV - Censimento della pesca e censimento delle industrie alimentari;

Anno 1938-XVI - Censimenti: delle industrie estrattive; delle industrie del legno, ed affini; delle industrie che utilizzano le spoglie animali; delle industrie della carta; delle industrie poligrafiche; delle industrie editoriali; delle industrie che lavorano i minerali non metallici; delle industrie edilizie; delle industrie del vestiario, arredamento ed abbigliamento; delle industrie dello spettacolo; dei servizi igienici e sanitari; dei servizi privati di pulizia, disinfezione e funebri;

Anno 1939-XVII - Censimento degli altri rami di industria e dei trasporti;

Anno 1940-XVIII - Censimento del commercio, del credito e delle assicurazioni.

Art. 4.

La data di rilevazione di ciascun censimento sarà stabilita nel regolamento di cui all'art. 1.

ART. 5.

La Direzione degli Affari Economici e della Colonizzazione sopraintende a tutti i lavori per l'esecuzione del censimento, valendosi della collaborazione delle prefetture, delle Associazioni Sindacali Fasciste della Libia, dei Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa, dei Comitati Intersindacali Provinciali, dei Comuni e degli altri Enti ed Organi pubblici che ritenesse opportuno di invitare a collaborare per la migliore attuazione del censimento.

ART. 6.

E' fatto obbligo ai proprietari ed ai dirigenti di tutte le imprese ed esercizi sottoposti a censimento di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei questionari.

Chiunque si rifiuti o comunichi notizie scientemente errate o incomplete è punito con l'ammenda sino a L. 2.000.

ART. 7.

Le notizie raccolte col censimento sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere note per nessun titolo se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

E' vietato a quanti abbiano in qualunque modo e per qualsiasi ragione partecipato ai lavori di censimento o vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

Chiunque contravvenga a queste disposizioni sarà punito con l'ammenda fino a L. 3.000, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso per reati previsti nel Codice Penale.

ART. 8.

Le spese per la fornitura degli stampati necessari alle operazioni e per l'elaborazione e pubblicazione dei risultati sono a carico del Governo della Libia.

Tripoli, li 1. luglio 1937-XV.

Il Governatore Generale
BALBO

Regolamento contenente le norme esecutive per le operazioni del censimento degli esercizi industriali, artigiani e commerciali in Libia

(Approvato con il D. G. 3 luglio 1937-XV, n. 12996)

Approvazione del regolamento contenente le norme esecutive per le operazioni del Censimento degli esercizi industriali, artigiani e commerciali in Libia (D. G. 3 luglio 1937-XV, n. 12996).

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia;

Visto il telegramma del Ministero dell'Africa Italiana in data 5 luglio 1937-XV;

Visto il D. G. 1º luglio 1937-XV, n. 12994 con il quale è stato indetto il censimento industriale, artigiano e commerciale 1937-1940.

DECRETA:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento che fissa le norme esecutive per le operazioni del censimento per gli esercizi industriali, artigiani e commerciali, indetto col Decreto Governatoriale numero 12994 in data 1º luglio 1937-XV.

Tripoli, li 3 luglio 1937-XV.

Il Governatore Generale
BALBO

Regolamento che fissa le norme esecutive per le operazioni del censimento degli esercizi industriali, artigiani e commerciali indetto col Decreto Governatoriale 1 luglio 1937-XV, n. 12994.

I. - GENERALITA' DEL CENSIMENTO

ART. 1.

Oggetto.

Il censimento industriale artigiano e commerciale della Libia ha per oggetto l'accertamento della consistenza numerica, della struttura e della importanza economica di tutte le imprese e di tutti gli esercizi industriali artigiani e commerciali — anche minimi od esercitati in forma ambulante o a domicilio — compresi quelli temporaneamente chiusi alla data del censimento.

ART. 2.

Unità di censimento.

L'unità di censimento è l'unità locale, cioè l'esercizio — stabilimento, opificio, cantiere, miniera, bottega artigiana, negozio, banca, ecc. — che, nella stessa sede, può eventualmente comprendere due o più unità tecniche, da censire eventualmente, con separati questionari. Inoltre appositi questionari potranno essere fatti anche per le ditte.

ART. 3.

Campo d'indagine.

Il campo d'indagine del censimento comprende, oltre le caratteristiche generali degli esercizi: il numero delle persone in essi occupate; la quantità e la natura della forza motrice installata; il numero, la natura e la potenza dei mezzi di trasporto impiegati; nonchè notizie sul macchinario, sulla produzione, sulle vendite e quelle altre che saranno eventualmente richieste con i questionari di cui all'art. 7.

ART. 4.

Limiti di spazio e di tempo.

Il censimento sarà eseguito, in tutto il territorio del regno, durante il quadriennio 1937, anno XV-1940-XVIII, gradualmente, per rami di attività economica, come segue:

nell'anno 1937-XV, il censimento delle industrie della pesca e alimentari;

nell'anno 1938-XVI, il censimento delle industrie estrattive, delle industrie del legno ed affini, delle industrie che utilizzano le spoglie animali, delle industrie della carta, delle industrie poligrafiche, delle industrie editoriali, delle industrie che lavorano i minerali non metallici, delle industrie edilizie, delle industrie tessili, delle industrie del vestiario abbigliamento ed arredamento, delle industrie dello spettacolo, dei servizi igienici e sanitari, dei servizi privati di pulizia disinfezione e funebri;

nell'anno 1939-XVII, il censimento delle industrie metallurgiche, delle industrie meccaniche, delle industrie chimiche, della produzione e distribuzione di forza motrice luce calore ed acqua, nonchè delle industrie dei trasporti e delle comunicazioni;

nell'anno 1940-XVIII, il censimento degli esercizi commerciali, del credito e delle assicurazioni.

In ciascun anno, il censimento delle singole industrie ed attività artigiane, dei singoli rami di commercio ed eventualmente dei loro sottogruppi, sarà eseguito in date diverse, ma uniche per tutto il regno.

Qualora ragioni di carattere tecnico o contingente lo rendano necessario, il Governo della Libia potrà spostare, da un anno all'altro, il censimento di uno od altro ramo di attività economica.

Il Governo della Libia fisserà le date in cui dovranno essere eseguiti i diversi censimenti.

ART. 5.

Organi di censimento.

Il Governo della Libia è l'organo centrale del censimento. Esso a mezzo della Direzione degli Affari Economici e della Colonizzazione (art. 5 del D. G. 1. luglio 1937, n. 12994) dirige e sovrintende a tutti i lavori, impartisce le istruzioni necessarie per la esecuzione del censimento, sovrintende alla organizzazione periferica, risolve i dubbi che sorgono nel corso della rilevazione, mantiene l'uniformità dei procedimenti ed esegue le ispezioni che riterrà opportune.

Gli organi periferici del censimento sono gli uffici provinciali di censimento, gli uffici comunali di censimento e gli ufficiali di censimento.

Inoltre potranno — secondo le esigenze particolari dei singoli censimenti — essere istituiti o designati altri eventuali organi di rilevazione, sorveglianza e controllo.

ART. 6.

Collaborazione obbligatoria di determinati uffici ed enti.

Gli uffici e gli enti pubblici, anche con ordinamento autonomo, gli organi sindacali o corporativi, e gli enti pubblici e privati soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a prestare la loro collaborazione, sia alla Direzione degli Affari Economici e della Colonizzazione in conformità col disposto dell'articolo 5 del decreto Governatoriale 1. luglio 1937-XV, n. 12994, sia agli altri organi di censimento.

ART. 7.

Moduli di rilevazione.

Per la rilevazione delle notizie inerenti al censimento saranno usati appositi questionari, diversi per ogni singolo ramo o per gruppi affini di attività economica, predisposti e forniti dal Governo della Libia.

ART. 8.

Obbligo per i censiti di fornire le notizie richieste.

E' fatto obbligo al proprietario o imprenditore o conduttore a qualsiasi titolo dell'impresa o dell'esercizio, al titolare, amministratore delegato, direttore o rappresentante, o, in caso di assenza od impedimento, a chi ne fa le veci, di scrivere o fornire le notizie richieste nel questionario. Chi, essendovi obbligato, non le fornisca, ovvero le fornisca scientemente errate o incomplete, è soggetto alle pene stabilite dall'art. 6 del D. G. 1. luglio 1937-XV, n. 12994.

ART. 9.

Segretezza del censimento.

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio; non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale e non potranno perciò essere rese note se non in forma collettiva.

E' vietato agli ufficiali di censimento, ai funzionari comunali e a quelli degli uffici provinciali di censimento, agli ispettori di censimento, ai componenti i comitati di cui all'art. 15 ed a quanti in qualunque modo prendano parte ai lavori del censimento o vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

I risultati del censimento non potranno essere pubblicati se non previa speciale autorizzazione del Governo della Libia.

A coloro che contravvengano alle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 del D. G. 1. luglio 1937-XV, n. 12994, 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.

ART. 10.

Autorizzazione alla Direzione degli Affari Economici e della Colonizzazione di diramare tutte le istruzioni necessarie.

La Direzione degli Affari Economici e della Colonizzazione è autorizzata a diramare tutte le istruzioni generali e particolari necessarie per la esecuzione dei diversi censimenti, in relazione alle disposizioni del presente regolamento; nonchè di indagini di carattere statistico di maggiore ampiezza, da compiersi simultaneamente al censimento e successivamente, nei riguardi delle industrie organizzate con ordinamenti speciali o complessi, allo scopo di ottenere rilevazioni di carattere complementare, concesse tuttavia al censimento.

II. - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEL CENSIMENTO

Art. 11.

Uffici comunali di censimento.

In ogni comune, entro la data prestabilita dal Governo della Libia il podestà provvederà ad istituire un ufficio comunale di censimento al quale sarà preposto il segretario comunale od un funzionario comunale di concetto. Esso sarà costituito del personale necessario ed idoneo ed avrà il compito di organizzare il servizio di censimento, eseguire i lavori preliminari, presiedere alle operazioni di rilevazione ed eseguire la revisione dei questionari e gli altri eventuali lavori che gli venissero richiesti.

ART. 12.

Ufficiali di censimento.

In ogni comune, il podestà dovrà nominare — previo accertamento della moralità ed idoneità generica e specifica dei candidati — gli ufficiali di censimento. L'idoneità specifica dei candidati verrà accertata dopo un accurato corso d'istruzione. Il prefetto, su parere motivato dell'ufficio provinciale di censimento — cui dovranno essere immediatamente comunicati gli elenchi degli ufficiali di censimento nominati da ciascun comune — ha facoltà di ordinare l'assunzione di altri ufficiali di censimento in aggiunta a quelli nominati dal podestà, se lo ritenga necessario ai fini del regolare svolgimento delle operazioni.

Il podestà trasmetterà, entro due giorni dalla nomina, al Governo della Libia, per il tramite e con il visto dell'ufficio provinciale di censimento, l'elenco definitivo degli ufficiali di censimento nominati per ogni singolo censimento.

Il podestà rilascerà agli ufficiali di censimento una carta di riconoscimento da usarsi nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli ufficiali di censimento dovranno essere scelti, preferibilmente, tra il personale interno dell'amministrazione comunale addetto ai servizi che hanno maggiore attinenza con il particolare oggetto dei singoli censimenti, e che possieda i requisiti necessari per il lavoro che gli verrà affidato.

Se il numero di tali dipendenti comunali risultasse insufficiente alle esigenze della rilevazione, esso dovrà essere integrato mediante assunzione temporanea di personale straordinario scelto: a) tra gli ex ufficiali di censimento dell'VIII censimento generale della popolazione che — in possesso dei prescritti requisiti di moralità e di idoneità — dettero migliore prova di diligenza e capacità; b) tra le categorie di cittadini che per le funzioni normalmente esercitate si ritengano più adatte a bene assolvere i compiti dell'ufficiale di censimento.

Il numero di ufficiali di censimento necessari per ogni singolo censimento sarà stabilito in rapporto al numero approssimativo degli esercizi da censire, tenuto conto della loro distribuzione nel territorio del comune, nonchè ai caratteri particolari delle attività economiche oggetto di ogni singolo censimento, ed alla complessità dei questionari.

Assolti i compiti loro spettanti, gli ufficiali di censimento nominati o richiamati in servizio per i censimenti particolari, potranno essere, eventualmente, tutti od in parte, temporaneamente dispensati dal servizio di ufficiale di censimento e richiamati, a gruppi, in occasione dei successivi censimenti particolari, relativi ai diversi rami di attività economica.

In tali casi gli ufficiali di censimento da destinare ai singoli censimenti particolari dovranno essere nominati (col procedimento sopraindicato) o richiamati in servizio due giorni prima dell'inizio della consegna dei questionari di ogni censimento particolare, previo un accurato corso sulle particolari istruzioni eventualmente all'uopo emanate dal Governo della Libia

ART. 13.

Responsabilità del podestà e del segretario comunale.

Il podestà ed il segretario comunale sono responsabili del regolare andamento delle operazioni di censimento.

ART. 14.

Uffici provinciali di censimento.

In ogni capoluogo di provincia, entro la data prestabilita dal Governo della Libia, il prefetto provvederà ad istituire, con sede presso il consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa o la sua rappresentanza provinciale, un ufficio provinciale di censimento, posto sotto la dirigenza del direttore dell'ufficio coloniale dell'Economia Corporativa o della sua sezione provinciale, coadiuvato ed al caso sostituito dal capo dei servizi consiliari di statistica. Esso sarà costituito dal personale necessario ed idoneo, fornito dal consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa e dal comune capoluogo, rispettivamente nella misura che sarà stabilita dal prefetto.

All'ufficio provinciale di censimento sono affidati i compiti della sorveglianza sull'organizzazione e sull'efficienza dei servizi comunali di censimento, sulla regolarità e tempestività delle operazioni preliminari e di rilevazione, nonchè di controllo delle operazioni di revisione affidate ai comuni. L'ufficio dovrà, inoltre, accertarsi della compiutezza del materiale di censimento rimesso dai comuni; eseguire la revisione quantitativa in confronto col registro delle ditte; ripetere la revisione fatta dai comuni, e, infine, curare la tempestiva spedizione del materiale di censimento al Governo della Libia.

Oltre ciò, all'ufficio provinciale di censimento spetta il compito dell'accertamento della veridicità ed esattezza di alcune particolari notizie fornite dalle aziende economicamente più importanti, secondo le apposite istruzioni che saranno emanate al riguardo dal Governo della Libia.

ART. 15.

Eventuale costituzione di comitati tecnici consultivi.

E' in facoltà dei prefetti di costituire, in ogni capoluogo di provincia, un comitato tecnico consultivo del quale facciano eventualmente parte — oltre i rappresentanti delle locali associazioni sindacali, esperti delle attività economiche oggetto dei singoli particolari censimenti — altre persone particolarmente versate nelle materie attinenti alle attività stesse.

Compito di tali comitati è quello di studiare e risolvere, secondo lo spirito delle disposizioni stabilite dal Governo della Libia, eventuali dubbi, prospettati dall'ufficio provinciale di censimento, che insorgessero — prima, durante e dopo le diverse rilevazioni — nelle diverse operazioni di censimento, e, inoltre, di formulare, in modo univoco e comprensivo, i relativi quesiti da sottoporre al Governo della Libia, a cura dell'ufficio provinciale di censimento.

ART. 16.

Responsabilità e vigilanza dei prefetti

Il prefetto è responsabile del regolare andamento delle operazioni di censimento e vigila su di esso per mezzo dell'ufficio provinciale di censimento. Il dirigente di questo dovrà informarlo settimanalmente e, comunque, quando ne sia il caso dell'andamento delle operazioni stesse; parimenti il Governo della Libia segnalerà al prefetto per l'accertamento ed i provvedimenti di competenza ogni eventuale irregolarità che si riscontri durante lo svolgimento del censimento. Dei provvedimenti che il prefetto crederà opportuno di adottare dovrà darsi tempestiva comunicazione al Governo della Libia.

ART. 17.

Circoscrizione del Territorio Militare del Sud.

I compiti di vigilanza affidati ai prefetti e quelli di sorveglianza e controllo affidati agli uffici provinciali di censimento saranno assolti nella circoscrizione del Territorio Militare del Sud dal Comando del Territorio medesimo.

Le attribuzioni devolute ai Podestà ed agli uffici Comunali di Censimento sono, per il territorio Militare del Sud, devolute ai Comandi di Sottozona.

ART. 18.

Vigilanza diretta del Governo della Libia.

Il Governo della Libia potrà ispezionare con funzionari addetti al servizio centrale del censimento lo svolgimento dei lavori per la esecuzione del censimento, sia presso i comuni, sia presso gli uffici provinciali di censimento, dando immediata notizia ai prefetti delle eventuali irregolarità constatate.

III. - OPERAZIONI PREPARATORIE DEL CENSIMENTO

ART. 19.

Numerazione civica.

Ogni comune provvederà ad una revisione generale della numerazione civica, accertando che non solo gli ingressi alle abitazioni, ma altresì tutti indistintamente gli accessi agli esercizi, negozi, uffici, stabilimenti, laboratori, ecc. — ad eccezione dei fabbricati rurali, per i quali la numerazione deve essere apposta soltanto agli ingressi alle abitazioni — siano numerati conformemente alle disposizioni impartite in occasione dell'VIII censimento generale della popolazione.

ART. 20.

Divisione del territorio in frazioni e sezioni di censimento.

Di norma, il territorio di ogni comune s'intenderà diviso nelle stesse frazioni e sezioni di censimento stabilite in occasione dell'VIII censimento generale della popolazione e perciò saranno usati gli stessi piani topografici allora tracciati ed approvati dal Governo della Libia.

Nel caso in cui il territorio di un comune abbia subito, dal 21 aprile 1936-XIV in poi, delle variazioni, il podestà provvederà alla variazione della ripartizione del territorio in frazioni e sezioni di censimento nonchè alla rettifica del piano topografico.

I limiti del territorio aggiunto o sottratto a quello preesistente dovranno essere segnati in verde.

Nel caso di controversia territoriale fra comuni contermini, deciderà, ai soli effetti del censimento, il prefetto o, d'accordo, i prefetti interessati, quando si tratti di comuni appartenenti a province diverse. Comunque, la zona di territorio controversa dovrà essere costituita in sezione di censimento separata.

I piani topografici *modificati* dovranno essere inviati al Governo della Libia per l'approvazione entro il mese al quale si riferiscono le modificazioni; per gli altri vale l'approvazione già data in occasione dell'VIII censimento generale della popolazione.

ART. 21.

Delimitazione del territorio da assegnare a ciascun ufficiale di censimento

La suddivisione delle frazioni in sezioni di censimento ha il solo scopo di delimitare il territorio di competenza di ciascun ufficiale di censimento, che sarà determinato in occasione di ogni censimento particolare, assegnando a ciascun ufficiale quel numero di sezioni che comprendano, complessivamente, un numero di esercizi adeguato alle possibilità di distribuzione, esame e ritiro dei questionari nei limiti di tempo stabiliti dal presente regolamento, tenuto anche conto dello stato delle comunicazioni nella circoscrizione. Il territorio di competenza di un ufficiale di censimento potrà eventualmente comprendere l'intero comune.

L'ufficio provinciale di censimento provvederà a comunicare, tempestivamente, ai singoli comuni, il numero approssimativo degli esercizi contemplati da ogni singolo censimento particolare, risultato dalla rilevazione preliminare eseguita dal consiglio provinciale delle corporazioni.

ART. 22.

Pubblicazione dei manifesti di censimento.

Alla data prestabilita dal Governo della Libia i podestà provvederanno alla affissione di un manifesto, per illustrare al pubblico l'esecuzione del censimento industriale e commerciale che si effettuerà entro il quadriennio 1937-XV - 1940-XVIII.

Inoltre, quindici giorni prima di ogni singolo censimento particolare, i podestà provvederanno alla affissione di un manifesto, per illustrare al pubblico la data del censimento, il suo oggetto, le modalità essenziali per la sua esecuzione e le penalità contemplate contro coloro che si rifiutassero di dare le notizie richieste o che le dessero scientemente errate od incomplete, o non assolvessero agli altri obblighi imposti, al riguardo, dal presente regolamento.

Ogni manifesto, al quale dovrà essere data la massima diffusione, dovrà rimanere affisso per tutto il periodo delle operazioni cui si riferisce sino al compimento della revisione dei questionari ed alla spedizione di questi all'ufficio provinciale di censimento.

Il testo dei manifesti sarà, di volta in volta, dettato dal Governo della Libia.

IV. - TECNICA DEL CENSIMENTO

A) *Distribuzione dei questionari.*

ART. 23.

Itinerario e pianta topografica di sezione.

Ad ogni ufficiale di censimento sarà consegnato un *itinerario di sezione* analogo al modello allegato, nel quale saranno indicati i nomi delle vie, piazze, strade suburbane e rurali e delle località comprese nella sezione di censimento in cui dovrà svolgere la sua opera, coi numeri civici (minimo e massimo) per ciascuna delle vie, strade, ecc. (o parte di esse) comprese nella sezione stessa. Possibilmente, gli sarà, inoltre, consegnata una *pianta topografica della sezione* (o più piante nel caso di più sezioni) alla scala 1 : 2000 oppure 1 : 5000 per le sezioni urbane e alla scala di 1 : 10.000 per quelle di campagna, con la indicazione dei numeri civici estremi di ciascun tratto di strada compreso tra due crocevie, per le sezioni urbane, di tutti i numeri civici per le sezioni di campagna.

ART. 24.

Stato generale iniziale di sezione.

Ad ogni ufficiale di censimento sarà consegnato, per ogni sezione, un adeguato numero di fogli per la compilazione, in duplice esemplare, dello *stato generale iniziale di sezione*, (Mod. P. 1 : v. allegato) nel quale debbono essere elencati — senza soluzione di continuità — tutti gli accessi (dalla strada, piazza, località, ecc) di tutti gli edifici, qualunque sia l'uso cui sono adibiti i locali degli stessi, nonchè tutti i locali interni, anche se seminterrati o sotterranei, nei quali abbiano sede uffici od esercizi industriali e commerciali, esistenti nel territorio della sezione di censimento; anche se inattivi o chiusi, temporaneamente o definitivamente. Per ogni esercizio dovrà essere indicato, tra l'altro, la classe o sottoclasse di attività economica esercitata, secondo la classificazione predisposta dal Governo della Libia, nonchè l'anno o il mese in cui l'esercizio dovrà essere censito.

Nel caso in cui ad uno stesso ufficiale di censimento siano state assegnate più o tutte le sezioni del comune, dovrà essere compilato uno stato generale iniziale per ogni singola sezione.

Il giro degli ufficiali di censimento nelle rispettive sezioni, per l'accertamento di tutti gli esercizi esistenti nel territorio delle medesime e per la conseguente compilazione dello stato generale iniziale di sezione, deve essere iniziato e terminato entro le date stabilite dal Governo della Libia.

Lo stato generale iniziale di sezione così compilato dovrà essere confrontato con lo stradario e con gli elenchi degli esercizi esistenti, per competenza, presso l'ufficio di polizia urbana, o di igiene o di annona, ecc. per accertare che non sia stato omesso alcun esercizio, ed eventualmente completato dopo nuovo accertamento in loco.

Uno dei due esemplari degli stati generali iniziali di sezione dovrà essere trasmesso, per conoscenza, al consiglio provinciale delle corporazioni, il quale, a sua volta, dovrà comunicare periodicamente (e comunque prima di ogni particolare censimento) ai comuni interessati tutte le nuove costituzioni e le cessazioni di ditte, nonchè i cambiamenti di sede intervenuti, nel frattempo, nei rispettivi territori.

ART. 25.

Questionari e stato di sezione provvisorio.

In occasione di ogni particolare censimento, sarà, ad ogni ufficiale di censimento consegnata, per ogni singola sezione, un'adeguata scorta di *questionari* e di fogli per lo *stato di sezione provvisorio*, (Modello P. 2: v. allegato) nel quale dovranno essere elencati — sulla base dello stato generale iniziale di sezione, delle variazioni comunicate dal consiglio provinciale delle corporazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo, nonchè dei nuovi accertamenti eseguiti dall'ufficiale di censimento nel giro compiuto in occasione di ogni censimento particolare — soltanto gli esercizi sottoposti al particolare censimento in atto.

Diversamente da quanto è disposto nell'articolo precedente, nei riguardi dello stato generale iniziale di sezione, nel caso in cui ad uno stesso ufficiale di censimento siano state assegnate tutte o più sezioni del comune, dovrà essere compilato un solo stato di sezione provvisorio per il complesso delle sezioni medesime.

Nei casi di esercizio chiuso l'ufficiale di censimento deve assumere informazioni per accertare le ragioni, la natura ed eventualmente la durata presumibile della chiusura, segnalando in apposito elenco, all'ufficio comunale di censimento, solo gli esercizi che debbano essere rilevati col particolare censimento in atto e che, presumibilmente, rimarrebbero chiusi sino al termine del censimento stesso.

Egli dovrà, altresì, compilare un distinto elenco per gli esercizi accertati nel giro eseguito, che debbano essere rilevati col particolare censimento in atto ma ai quali la consegna dei questionari fosse, eccezionalmente affidata ad altre autorità diverse da quella comunale.

ART. 26.

Distribuzione dei questionari.

La distribuzione dei questionari, in unico esemplare, deve essere eseguita dagli ufficiali di censimento direttamente al proprietario o imprenditore o conduttore a qualsiasi titolo dell'impresa o dell'esercizio, al titolare, amministratore delegato, direttore o rappresentante, o, in caso di assenza od impedimento, a chi ne fa le veci, anche se l'esercizio abbia sede nel domicilio dei predetti.

L'ufficiale di censimento dovrà richiamare l'attenzione degli interessati sulle avvertenze per la compilazione dei questionari; dare le istruzioni e fornire i chiarimenti necessari per l'esatta compilazione dei questionari stessi.

La consegna dei questionari deve essere, ogni volta, iniziata e terminata rispettivamente dodici e due giorni prima della data di ogni particolare censimento, che sarà fissata dal Governo della Libia.

ART. 27.

Obbligo di ritirare presso il comune i questionari non consegnati dall'ufficiale di censimento.

I proprietari o gli imprenditori o i conduttori a qualsiasi titolo delle imprese degli esercizi sottoposti al censimento in atto, i titolari, amministratori delegati, direttori o rappresentanti, o, eventualmente chi ne fa le veci, che non avessero ricevuto dall'ufficiale di censimento, al massimo due giorni prima della data di censimento, i prescritti questionari, hanno l'obbligo di andare a ritirarli personalmente presso l'ufficio comunale di censimento.

B) *Ritiro dei questionari*

ART. 28.

Ritiro dei questionari.

Il ritiro dei questionari dovrà essere iniziato il giorno dopo la data di censimento e terminato entro dieci giorni.

L'ufficiale di censimento, nell'eseguire il ritiro dei questionari, ripeterà rigorosamente l'itinerario percorso nella distribuzione di essi. L'ufficiale dovrà ripetere tante volte le sue visite agli esercizi quante ne saranno necessarie per ottenere che i questionari gli siano consegnati regolarmente e completamente riempiti, salvo quanto è disposto dal successivo articolo. Se nella sua visita trovasse che un esercizio non avesse a suo tempo ricevuto i questionari e non ne avesse curato direttamente il ritiro presso l'ufficio comunale, provvederà a consegnarglieli, prendendone nota nello stato di sezione provvisorio, e a ritirarli riempiti entro 24 ore al massimo.

Anche i questionari degli esercizi situati in edifici ad uso di abitazione, ove siano portinai, dovranno essere ritirati dall'ufficio di censimento rivolgendosi direttamente ai singoli esercizi.

ART. 29.

Primo sommario esame dei questionari all'atto del ritiro.

L'ufficiale di censimento, all'atto del ritiro dei questionari, dovrà accertarsi che essi siano scritti in modo chiaro, contengano tutte le notizie richieste e rechino la firma del dichiarante. Quando alcune notizie risultino incomplete, errate o poco intelligibili, dovrà completarle, correggerle e chiarirle, col concorso del proprietario o imprenditore o conduttore a qualsiasi titolo dell'impresa o dell'esercizio, del titolare, amministratore delegato, direttore o rappresentante, o di chi ne fa le veci. Qualora essi non fossero in grado di riempire i questionari, dovrà provvedervi l'ufficiale di censimento con il loro concorso, giovandosi possibilmente di notizie desunte da documenti autentici. A tale uopo l'autorità competente, su segnalazione del comune, ha la facoltà di consultare — quando lo ritenga necessario — i libri, i registri, ecc. che la ditta è obbligata a tenere in base alla legislazione vigente.

ART. 30.

Verbale di contravvenzione per rifiuto da parte dei censiti.

Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiutasse di compilare, completare o correggere i questionari, ovvero di fornire le notizie necessarie per la loro compilazione o correzione, o di esibire i libri di cui all'articolo precedente, l'ufficiale di censimento, od ogni altro organo preposto riferisce eventualmente incaricato della rilevazione — a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 5 del presente regolamento — o, per il caso di cui all'articolo precedente, l'autorità competente, redige verbale di contravvenzione a carico della ditta cui si riferiscono le infrazioni suddette, e lo consegna all'ufficio comunale di censimento per le pratiche ulteriori.

Alla fine delle operazioni di censimento, i comuni devono inviare al Governo della Libia l'elenco dei verbali di contravvenzione relativi alle contravvenzioni elevate, con la indicazione dell'esito eventuale del procedimento.

ART. 31.

Elenco dei questionari per i quali non fu possibile il ritiro.

Dei questionari ritirati l'ufficiale di censimento terrà nota nell'apposita colonna dello stato di sezione provvisorio.

Alla fine del suo giro l'ufficiale di censimento dovrà segnalare, all'ufficio comunale di censimento, gli esercizi, col relativo indirizzo, per i quali non gli sia stato possibile di provvedere al ritiro dei questionari, specificando la causa del mancato ritiro di essi. L'ufficio comunale di censimento dovrà accertarsi della attendibilità delle ragioni addotte dall'ufficiale di censimento ed eventualmente provvedere al ritiro dei questionari stessi.

ART. 32.

Obbligo di consegnare al comune i questionari non ritirati dall'ufficiale di censimento.

I proprietari o gli imprenditori o i conduttori a qualsiasi titolo delle imprese o degli esercizi sottoposti al censimento in atto, i titolari, amministratori delegati, direttori o rappresentanti, ed eventualmente chi ne fa le veci, che non avessero avuto, entro la data stabilita per il termine del ritiro dei questionari, sono tenuti a recarsi all'ufficio comunale di censimento nei 2 giorni successivi, per consegnarli personalmente.

ART. 33.

Consegna dei questionari da parte degli ufficiali di censimento all'ufficio comunale di censimento.

I questionari ritirati dagli ufficiali di censimento dovranno essere consegnati nello stesso giorno all'ufficio comunale di censimento.

C) *Revisione dei questionari e aggiornamento dei registri delle ditte.*

ART. 34.

Revisione dei questionari.

L'Ufficio comunale di censimento deve giornalmente rivedere, secondo le istruzioni che saranno dettate dal Governo della Libia e salvo i particolari compiti di accertamento riservati all'ufficio provinciale di censimento, di cui al l'ultimo capoverso dell'art. 14, i questionari rimessi la sera prima dagli ufficiali di censimento, nonchè quelli restituiti direttamente dai censiti; restituire o consegnare agli ufficiali di censimento quelli nei quali venissero invece riscontrate lacune od errori, perchè provvedano subito a farli completare o rettificare, affidandoli, eventualmente, per la loro regolarizzazione, ad altro ufficiale di censimento dotato di particolare perizia o ad altra persona competente, qualora le lacune o gli errori dovessero permanere; conservare separatamente, sezione per sezione o, al caso, per gruppi di sezioni, i questionari risultati completi ed esatti, o completati e rettificati.

ART. 35.

Particolare responsabilità del segretario comunale.

Il segretario comunale provvederà ad accertare — sotto la sua disposizione, e sopratutto con ogni mezzo a sua disposizione, e sopratutto giovandosi degli elenchi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 24, controllati con ulteriori accertamenti in loco — che nel censimento nessun esercizio o ditta sia stata omessa e che non esistano duplicazioni.

ART. 36.

Stati di sezione definitivi e prospetto riassuntivo.

Accertato il ritiro di tutti i questionari, la loro completezza ed esattezza; ordinati, per ogni singola sezione, secondo l'ordine alfabetico del nome del proprietario o imprenditore o conduttore a qualsiasi titolo dell'impresa, del titolare, amministratore delegato, direttore o rappresentante, o della denominazione della ditta, i questionari saranno numerati progressivamente. Dopodichè si provvederà alla compilazione dello stato di sezione definitivo (Mod. P. 3) di ogni singola sezione o gruppi di sezioni corrispondenti a quelli degli stati di sezione provvisori, nonchè al prospetto riassuntivo (Mod. P. 4) per l'intero comune, sugli appositi modelli predisposti e forniti dal Governo della Libia (v. allegati). Nel caso di comune costituito in sezione unica o di raggruppamento di tutte le sezioni del comune in un solo gruppo, dovrà essere compilato soltanto il prospetto riassuntivo.

ART. 37

Spunta sullo stato generale iniziale di sezione degli esercizi censiti.

In occasione di ogni particolare censimento, sulla scorta dei questionari riempiti dovranno essere spuntati, sullo stato generale iniziale di sezione, gli esercizi rilevati.

ART. 38.

Termine dei lavori presso gli uffici comunali di censimento.

I lavori di revisione e numerazione dei questionari, di compilazione degli stati di sezione definitivi e del prospetto riassuntivo, di spunta dello stato generale iniziale di sezione debbono essere terminati improrogabilmente 10 giorni dopo il ritiro dei questionari.

ART. 39.

Spedizione dei questionari all'ufficio provinciale di censimento presso il consiglio provinciale delle corporazioni.

Immediatamente dopo terminati i lavori di cui agli articoli precedenti i comuni dovranno spedire all'ufficio provinciale di censimento, presso il consiglio provinciale delle corporazioni, tutti i questionari, divisi, se del caso, in tanti pacchi quante sono le sezioni. Ogni pacco dovrà contenere anche i rispettivi stati di sezione provvisori e definitivi e sarà contraddistinto dalla lettera della frazione e dal numero della sezione. Il prospetto riassuntivo sarà, invece, inserito nel pacco contenente i questionari della prima sezione.

ART. 40.

Operazioni di controllo e di revisione presso la sede dell'ufficio provinciale di censimento.

Oltre gli accertamenti presso le ditte, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 14, ed il controllo, presso i comuni, della revisione da questi eseguita, l'ufficio provinciale di censimento deve compiere, presso la propria sede, una revisione quantitativa dei questionari, al fine di accertare sulla, base del registro delle ditte, che nessun esercizio sia sfuggito al censimento ed al caso disporre presso i comuni per il censimento di quelli completamente sfuggiti.

Dovrà, inoltre, ripetere — secondo le istruzioni che saranno emanate dal Governo della Libia — le operazioni di revisione eseguite dai comuni.

ART. 41.

Controllo tra i risultati del censimento e lo stato dell'anagrafe industriale e commerciale.

Dopo la revisione quantitativa del materiale di censimento al fine del perfezionamento della rilevazione, di cui all'art. 40, gli uffici provinciali delle corporazioni dovranno procedere, in base alle risultanze del censimento, ad una revisione generale dell'aggiornamento dell'anagrafe industriale e commerciale secondo le istruzioni che saranno impartite dal Governo della Libia.

I questionari dovranno servire unicamente allo scopo suddetto e sulle notizie in essi contenute dovrà osservarsi il più scrupoloso segreto.

Art. 42.

Termine dei lavori e spedizione del materiale di censimento al Governo della Libia.

I predetti lavori dovranno essere terminati ed i questionari — confezionati in pacchi e casse secondo le istruzioni che saranno impartite dal Governo della Libia — spediti senz'altro al Governo stesso, improrogabilmente, entro 60 giorni dalla data di ogni particolare censimento.

V. - NORME VARIE

Art. 43.

Fornitura degli stampati.

I questionari, gli stati generali iniziali di sezione, gli stati di sezione provvisori, gli stati di sezione definitivi ed i prospetti riassuntivi saranno forniti ai comuni a cura del Governo della Libia.

Art. 44.

Diplomi d'onore e di benemerenza.

Verranno conferiti diplomi d'onore e diplomi di benemerenza: ai dirigenti ed agli ispettori degli uffici provinciali di censimento; ai podestà, ed ai segretari comunali; ai dirigenti ed al personale degli uffici comunali di censimento; ai funzionari dell'autorità marittima ed eventualmente di altre amministrazioni pubbliche: che si siano distinti con *attività effettiva* e *particolarmente efficace*, nella preparazione e nella esecuzione del censimento.

I prefetti segnaleranno al Governo della Libia - che provvederà per l'assegnazione dei diplomi - coloro che si saranno resi meritevoli di tali onorificenze.

Art. 45.

Attestati di diligente operosità per gli ufficiali di censimento.

I podestà - in base alle proposte dei dirigenti gli uffici comunali di censimento e previo il parere favorevole dei dirigenti gli uffici provinciali di censimento - rilasceranno agli uffici di censimento che abbiano disimpegnato le proprie mansioni con esemplare diligenza ed operosità, degli attestati di riconoscimento del buon servizio prestato, che, a parità di ogni altra condizione, dovranno essere considerati come titolo di preferenza per l'assunzione degli ufficiali per i successivi censimenti.

Di tali attestazioni i podestà prenderanno nota nei fascicoli personali, quando si tratti di personale dell'amministrazione comunale.

Art. 46.

Misure disciplinari e denuncia all'autorità giudiziaria per gli ufficiali inadempienti.

Qualora l'ufficio comunale di censimento riscontrasse numerose omissioni nel ritiro dei questionari, oppure gravi irregolarità nella loro compilazione, il podestà prenderà adeguate misure disciplinari a carico dei responsabili, salva, se del caso, la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 47.

Spese per lavori dipendenti da manchevolezze o irregolarità.

I prefetti faranno eseguire d'ufficio, a spese dei comuni i lavori che risultassero omessi o irregolarmente eseguiti.

Così pure le spese che i prefetti dovessero incontrare per l'esecuzione di controlli, revisione o rifacimenti in dipendenza di manchevolezze o irregolarità riscontrate, saranno poste a carico delle persone o degli enti responsabili.

Il Governatore Generale
BALBO

La situazione economica nella provincia di Tripoli nel trimestre aprile-giugno 1937

PREMESSE

Il secondo trimestre dell'anno è quello di maggior rilievo per le attività agricole, in esso cadendo la raccolta e la mietitura dei cereali, principale prodotto dell'agricoltura indigena ed importante anche per quella di avvaloramento. In questo periodo si raccolgono i frutti delle precipitazioni verificatesi nel periodo autunno-invernale-primaverile, che furono discretamente favorevoli come dimostrano i raccolti ottenuti. E' noto che nel trimestre aprile-giugno le precipitazioni non possono che giocare scarsamente per i detti raccolti; peraltro i dati della piovosità sono per ogni mese i seguenti al confronto dei totali del primo trimestre dell'anno:

LOCALITA'	Tot. trim. genn. marzo	aprile	maggio	giugno	Tot. trim. aprile giugno
Tripoli. .	67,4	2,3	0,0	1,5	3,8
Zuara Marina	24,2	2,0	0,0	0,0	2,0
Pisida . .	20,2	19,0	0,0	0,0	19,0
Azizia . .	73,7	17,7	0,0	0,0	17,7
Sabratha .	32,6	10,4	1,1	0,5	12,0
Zavia . .	61,0	9,1	0,2	0,0	9,3
Garian . .	122,9	31,6	1,9	2,0	35,5
Tarhuna .	104,4	22,3	0,0	0,5	22,8
Mizda . .	2,3	0,0	?	—	?

Per quanto attiene al territorio della nostra provincia anche in questo trimestre le non abbondanti precipitazioni furono parzialmente compensate dalle discrete umidità medie, che valsero anche ad infrenare i risultati dannosi che su alcune colture esercitarono i 12 giorni di ghibli avutisi al principio di giugno.

Nel campo industriale ed in quello commerciale può affermarsi che non si sia verificata sosta; sebbene il mese di giugno per alcuni settori del primo abbia portato qualche rallentamento a cui non è estranea quello che potrebbe definirsi movimento ciclico, derivante dal decorso dell'esercizio finanziario che esercita rilevante influenza sulle industrie direttamente ed indirettamente interessate alle opere pubbliche.

PASTORIZIA ED AGRICOLTURA

Pastorizia.

Terminata la transumanza del bestiame, le condizioni di questo possono in complesso stimarsi soddisfacenti in ogni zona della Provincia. Soltanto da Zuara viene segnalato qualche caso di vaiolo fra gli ovini, prontamente represso dagli uffici tecnici competenti che hanno provveduto all'isolamento degli animali infetti e ad una meticolosa visita del bestiame onde impedire il dilargarsi dell'epidemia. I pascoli pur cominciando a risentire del periodo estivo, risultano ovunque sufficienti per l'alimentazione del bestiame.

Anche nel Commissariato di Sugh el-Giuma il patrimonio zootecnico va gradatamente ricostituendosi.

Da Zavia viene segnalata l'attività della stazione di monta di Sorman, che dispone di tre esemplari di tori.

Nella concessione Battaglia continuò con buoni risultati l'allevamento del bestiame da latte che viene tutto avviato a Tripoli e venduto dalla Latteria Sociale.

Particolarmente abbondanti i pascoli del territorio del Commissariato Circondariale del Garian, favoriti anche dalle pioggie recenti, assicurano la buona alimentazione del bestiame di quella zona, che risulta in ottimo stato di nutrizione ed i cui prezzi si mantengono però sempre alti non intendendo gli indigeni disfarsi di buoni capi di bestiame. Per salvaguardare il patrimonio zootecnico di quella zona si stanno eseguendo lavori di ripulitura dei pozzi particolarmente nella Ghibla dove esistono maggiori necessità; mentre è allo studio l'apertura di diverse stazioni di monta taurine ed equine. Dall'ultimo censimento effettuato in occasione dell'accertamento dell'imposta del bestiame il patrimonio zootecnico del Commissariato del Garian risulta così costituito:

Caprini n. 31.288, ovini 23.273, camelli 9.142, bovini 2.164, asini 1958 e cavalli 538.

I distretti dipendenti dal Commissariato Circondariale di Nalut hanno pure segnalato che i pascoli e le abbeverate sono sufficienti al mantenimento del bestiame che può ritenersi in buone condizioni di salute.

I pochi capi di bestiame che fruirono nell'anno decorso delle provvidenze disposte dal Governo contro la siccità, e che vennero trasportati via mare nelle provincie orientali, sono tutti rientrati alle sedi rispettive.

In relazione al buon andamento dei pascoli, nel complesso si sono avute abbondanti nascite, in percentuale che si fa oscillare dal 70 all'80 % dei capi adulti. In conseguenza di tale stato i pastori nomadi e seminomadi si sono largamente dedicati alla produzione di manteca esportata anche in buone quantità.

E' ovvio che per l'attività pastorale non vi sono notizie che interessino il territorio del Commissariato Circondariale di Tripoli. Quivi esiste soltanto qualche allevamento caprino tenuto dai tradizionali lattivendoli ambulanti che trovarono abbondanza di mangime ottenendo buona produzione di latte sempre assai ricercato dalla popolazione della capitale nonostante il prezzo di L. 2 al litro superiore di cent. 40 a quello di mucca.

Cerealicoltura.

Con esito soddisfacente è terminata la raccolta dei cereali che cominciano ad affluire ai vari mercati.

Dalle segnalazioni delle diverse Autorità locali si hanno le seguenti produzioni:

LOCALITA'	orzo	grano
Zuara . . .	11.377,92	8.003,62
Sabratha . .	7.678,70	833,70
Gefara . . .	—	—
Garian (indigeni) .	8.660,00	910,00
Jeffren (indigeni) .	6.370,00	560,00
Mizda indigeni .	—	461,00
Nalut . . .	—	—
Totale . . .	34.092,61	10.768,32

Sebbene manchino i dati di qualche regione si può in linea di massima ritenere che la produzione cerealicola della provincia di Tripoli superi grandemente quella della provincia di Misurata poichè, come è noto, la totale produzione della Libia occidentale si calcola in quintali 300.000 di orzo a 60.000 di grano, il primo in minima parte dovuto ad agricoltori metropolitani (intorno ai 10.000 quintali) che raccolsero invece 15.000 quintali di grano tenero in confronto dei 45.000 delle varietà dure dovute alle colture asciutte degli indigeni fatte in prevalenza nello zuarino.

I due soli molini esistenti in tutto il territorio del Commissariato di Zuara hanno macinato nel trimestre 620 quintali di cereali; mentre i 7 forni in esercizio hanno prodotto 990 quintali di pane.

Anche in tutto il Circondario di Sugh el-Giuma la campagna cerealicola si è chiusa con buoni risultati ad eccezione che nella zona della Mudiria di Cetna; non sono stati però segnalati i dati delle rispettive produzioni; sempre da Sugh el-Giuma viene rilevato che il seme algerino, non ha dato i risultati sperati specialmente nelle zone più aride.

N. B. - Orzo e grano complessivamente.

Anche a Zavia la produzione cerealicola è stata buona particolarmente nei terreni lavorati ad irriguo delle concessioni demaniali; mentre è risultata piuttosto scadente quella prodotta dall'agricoltura indigena. Ottimi risultati ha dato in questa zona la produzione foraggera dove i raccolti sono stati più che abbondanti.

Nel Commissariato del Garian, la produzione in esame, dovuta quasi esclusivamente alle coltivazioni dell'indigeno ha dato i risultati cui al prospetto. Da parte dell'A. T. I. (Azienda Tabacchi Italiana) furono coperti a cereali circa 300 ettari di terreno che però vennero raccolti in gran parte allo stato verde ed usati per l'alimentazione del bestiame dell'azienda stessa durante tutto il periodo gennaio-maggio; soltanto una parte venne lasciata a granella ottenendone il seguente prodotto: orzo q.li 292, grano q.li 100, avena q.li 22 e paglia q.li 300. In proposito viene riferito che il programma di valorizzazione 936-37 della piana di Assada da parte dell'A. T. I. comprendeva 600 ettari di terreno che venne diviso in 100 lotti di 6 ettari ciascuno ed assegnati a 100 famiglie coloniche per la coltivazione dei cereali. Su ciascun lotto 3 ettari vennero sistemati a maggese e 3 seminati a grano; tutte le operazioni per la coltivazione vennero fatte a macchina dalla Azienda stessa. Tutto il grano ha dato rendimento ottimo e l'Azienda calcola un raccolto complessivo di circa 2,000 quintali di grano ed altrettanti quintali di paglia. L'utile netto di ogni famiglia colonica verrebbe quindi calcolato a più di lire 1.000. Durante il trimestre l'Azienda fece arare 480 ettari di terreno vergine dei 500 a maggese e dei 500 a cereali previsti dal programma di valorizzazione 937-38.

Anche nel circondario di Nalut sono completamente terminati i lavori di mietitura dei cereali (orzo e grano) i cui risultati sono stati comunicati a suo tempo alla R. Prefettura di Tripoli ma non segnalati a questo Istituto.

Olivicoltura.

In generale la campagna olivicola si presenta discreta sebbene nelle zone costiere l'olivo non abbia ovunque legato in modo pienamente soddisfacente. La maggior parte degli oliveti ebbe una bellissima fioritura; tuttavia, specialmente nel territorio del Commissariato di Suk el-Giuma, molte piante hanno risentito dei ghibli recenti; a Zavia non poche piante hanno sofferto per la malattia della cocciniglia bianca la quale fa prevedere fin d'ora in quella zona un raccolto mediocre.

Migliori prospettive s'intravedono invece per la zona gebelica dove si è avuta la fioritura più abbondante nonostante le piante abbiano sofferto anche qui a causa del ghibli.

Comunque è difficile e prematura una previsione circa l'esito della campagna.

In ogni località le popolazioni indigene utilizzano ancora l'olivo di semi raffinato avendo esaurita la provvigione di olio d'oliva locale.

Dal Garian viene segnalato il buon attecchimento delle nuove piantagioni di olivi e la costruzione di un nuovo grande oleificio a Tigrinna dove — in conformità al programma di valorizzazione 1937 — 300 ettari di terreno sono sistemati ad uliveto specializzato oppure ad ulivo consociato a cereali.

Il patrimonio olivicolo del Commissariato del Garian, il più importante della provincia, ammonta a 216.329 piante così distribuite: 62.562 a Garian, 153.767 nella giurisdizione di Jeffren, Giado e Mizda.

Palmeti e colture indigene delle oasi.

Pure essendo ancora prematura una sufficentemente approssimata previsione, la fioritura delle palme prima e recentemente la fruttificazione, fanno sperare in una buona produzione di datteri, eccezione fatta pel territorio del Garian ove, com'è noto, la produzione dattilifera è molto scarsa e poco pregiata. Sui mercati di questo Commissariato si importarono complessivamente circa 1.000 quintali di datteri che furono venduti a L. 65-75 al quintale. Allo scopo di tutelare il patrimonio palmifero del territorio vengono segnalati i provvedimenti governativi tendenti a ridurre al minimo indispensabile il numero delle autorizzazione per l'estrazione del legbi. Il patrimonio palmifero del Commissariato del Garian ammonta complessivamente a 68.759 piante di cui 24.135 a Garian, 41.392 a Jeffren-Giado e 3.232 a Mizda.

Per quanto attiene alle colture del tabacco si fanno buone previsioni specialmente per quelle indigene del Commissariato di Sugh el-Giuma. A Tigrinna durante la prima decade del mese di aprile venne ultimata da parte della A. T. I. il trapianto del tabacco naturalmente consociato all'ulivo, per una superfice netta di circa 400 ettari con circa 47 milioni di piantine. In tal modo l'economia agraria di Tigrinna viene ad essere impostata su tre prodotti: cereali, tabacco ed ulivo. Sui terreni dell'A. T. I. il tabacco beneficiò grandemente delle più razionali lavorazioni del terreno eseguite in gran parte con trattori a nastri di aderenza. Benchè siano premature previsioni al riguardo l'Azienda presume di poter ricavare circa 1.500 quintali di tabacco secco. Si è già iniziata la raccolta delle foglie basilari e l'ingiallimento e la cura procedono bene.

Quanto prima sarà iniziata a Zavia la seminagione del ricino specialmente nei giardini indigeni. Per questa coltura si è svolta larga propaganda particolarmente nel territorio del Garian presso i coltivatori nazionali e indigeni e si ritiene che la coltura in parola possa dare apprezzabili risultati specialmente a Jefren date le favorevoli condizioni climatiche di quella zona.

Nel gadamsino proseguono tuttora i lavori di sistemazione dei terreni dati in concessione a famiglie indigene ai margini delle oasi; sono già stati iniziati i lavori di semina degli ortaggi per il prossimo inverno e la preparazione del terreno per la semina del miglio.

Le colture indigene delle oasi hanno in special modo prodotto granoturco, erba medica, peperoni, fave, patate e pomodori mentre fra gli alberi da frutto dettero un prodotto particolarmente abbondante i mandorli e gli albicocchi.

Sempre minima la produzione di legname da ardere nel territorio di Zavia .

Produzione ortoflorofrutticola.

Gli alberi fruttiferi dettero ovunque buona fioritura e fruttazione. Sempre abbondante la produzione di mandorle sebbene qualitativamente inferiore a quella di altre campagne.

Discreta in ogni regione la produzione del pomodoro, dei peperoni, delle patate, delle fave e specialmente nelle oasi quelle del granoturco e dell'erba medica.

A Tagiura venne raccolta una notevole quantità di limoni destinati all'esportazione verso il Regno.

Le condizioni ortofrutticole del territorio del Commissariato del Garian si mantengono tuttora stazionarie ma si spera in un maggior rendimento tostochè siano terminati i lavori idrici in corso; una delle maggiori risorse della zona è costituita dai fichi, molti dei quali crescono allo stato spontaneo anche in zone non coltivate, valutati a 507.771 piante di cui 258.807 a Garian e 248.964 a Jefren-Giado mentre si contano in tutto il territorio 5.919 piante varie da frutto che danno un rendimento discreto.

In tutti i giardini indigeni della provincia la coltura dell'erba medica ha dato risultati buoni; ottima la produzione foraggera nel territorio di Zavia.

Anche la produzione ortofrutticola del territorio di Nalut, per quanto un po compromessa dagli ultimi ghibli, può stimarsi abbastanza buona; questa produzione viene completamente assorbita dalle necessità locali.

Per quanto attiene alle produzioni in esame ottenute nel territorio di Tripoli, poco deve aggiungersi poichè in esso territorio l'attività agricola è limitata ai piccoli giardini della emenciaa e del circostante Sahel, per i quali d'altro canto non si hanno che le stime che si compiono per la imposizione della prediale, della decima e dell'imposta bestiame, tributi per i quali sono in corso gli accertamenti.

Produzioni vitivinicole ed affini.

Scarse prospettive di raccolto vengono segnalate da Zavia e da Zuara dove le vigne risentono ancora della siccità dell'annata decorsa e si presentano piuttosto povere di frutto. Maggiori speranze vengono segnalate per la zona centrale di colonizzazione, particolarmente Castel Benito e Suani; ivi i vigneti hanno fiorito normalmente e lasciano prevedere un raccolto buono sebbene le piante non presentino una fruttificazione abbondante.

Dal Garian viene segnalato il ragguardevole sviluppo dei vigneti della concessione Graziani a Bu-Maad per i quali si fanno previsioni molto lusinghiere. E' opinione che i terreni del Garian al presentino alla coltivazione della vigna, ma i coltivatori indigeni mancano dei mezzi e della tecnica necessari per il miglioramento e l'intensificazione di questa coltura.

In complesso la produzione vitivinicola dell'annata si prevede superiore a quella decorsa e sebbene sia ancora azzardato si calcola un prodotto di 30.000 quintali quasi totalmente dovuta ai terreni di colonizzazione della nostra provincia cui dovranno aggiungersi quelle della provincia limitrofa sia degli agricoltori metropolitani che degli indigeni del tarhunese.

Attività perschereccie.

Quasi negativa la pesca del pesce comune nelle acque di Zuara; alcuni pescatori nazionali per insufficente capacità tecnica e finanziaria ma più per le difficoltà di collocamento del prodotto hanno desistito dallo sfruttamento ittico della ricca laguna di Pisida, dove pescano esclusivamente 3 o 4 indigeni per provvedere alla loro alimentazione. A Zuara Marina 2 soli nazionali si dedicano saltuariamente alla pesca, preferendo occuparsi nei lavori portuali. Anche a Zavia la pesca del pesce comune è pochissimo praticata.

La pesca del tonno s'iniziò a Zuara il 27 maggio da parte delle due tonnare Marsa Zuaga e Principe di Paternò Moncada. La Società Piacentini & Bulgarella con tonnare a Sidi ben Nur e Mellaha ha effettuate diverse mattanze ma con risultati scarsi e molto inferiori a quelli dell'anno scorso. Un prodotto particolarmente buono ha dato invece la tonnara di Marsa Dila di proprietà del Principe di Paternò.

I risultati delle mattanze delle singole tonnare al 31 luglio del corrente anno sono i seguenti (per le due provincie):

Tonnare	Mattanze	Tonni N.	Tonni Kg.	Allitterati N.	Allitterati Kg.
Marsa Zuaga.	24	3318	248013	518	4413
Sabratha . .	16	1210	97802	213	803
Marsa Dila .	10	895	68779	190	1366
Sidi Abdul G.	14	817	60157	256	1792
Ras Lahman.	7	559	37000	2048	8120
Sidi Ben Nur	5	1033	73140	—	—
Sbek Lahman	10	1621	85040	178	1068
Sidi Burgheia	14	1474	110700	408	3312
Bu Fatma .	8	1270	92741	4384	20548
Totali	108	12247	87372	8485	41432

Dai banchi spugniferi zuarini sono stati estratti circa 4.200 kg. di spugne il cui costo oscilla fra le 80 e 85 lire al kg.

A Tripoli i consueti pescatori di pesce comune, nazionali, maltesi, indigeni ebrei ed arabi, alcuni dei quali proprietari di barche appositamente attrezzate per la pesca, seguitarono ad alimentare il mercato locale specialmente coi pesci di stagione: sardine, aguglie, triglie, merluzzi ecc. che furono avviati anche ai mercati viciniori come Suk el-Giuma, Tagiura ecc.; nella pescheria locale furono inoltre venduti discreti quantitativi di tonno fresco; i prezzi di tutto il prodotto pescato si sono mantenuti durante il trimestre relativamente bassi.

ARTIGIANATO - INDUSTRIA - COMMERCIO

L'attività dell'artigianato nel capoluogo ha conservata la preminenza rispetto alle attività industriali vere e proprie.

Sempre particolarmente attive quindi le aziende artigiane che provvedono alla costruzione di accessori per gli immobili in relazione al consueto ritmo lavorativo dell'edilizia.

Piuttosto depresso invece il caratteristico artigianato indigeno (in particolare i tessitori di lana e di cotone) che si dedica alla lavorazione artistica del cuoio, della seta, della lana, dell'argento, dell'avorio, del legno e del rame.

Le industrie del capoluogo seguitarono a lavorare con notevole attività: l'edilizia, che proseguì durante aprile e maggio con la consueta operosità accennò ad un leggero rallentamento durante il mese successivo; la fabbricazione dei mobili, le industrie delle arti grafiche, le concerie, i calzaturifici, l'industria del gas, l'industria elettrica, la cartaria, le meccaniche, i pastifici ed i panifici; l'industrie minori dei saponi, dei detersivi e delle candele segnarono tutte un buon andamento. Particolare attività svolsero poi l'industria del ghiaccio, la birra-